



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A5

REGIONE CAMPANIA

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA GARA D'APPALTO CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.D.O.) PER LA GARA D'APPALTO CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.D.O.) PER L'AFFIDAMENTO DEL RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA-SEGRETARIATO SOCIALE NELL'AMBITO DELLE RISORSE "QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA'- ANNUALITA' 2020 - CUP E21B20001100001 - CIG: 914140915A

IMPORTO EURO 121.072,00 oltre IVA e per complessivi EURO 127.125,60

Codice CIG: 914140915A Codice CUP: E21B20001100001

Categoria di servizio: Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi (All. IX - D. Lgs. 50/2016)

Nomenclatore Linee guida regionali - D.D. n. 308 del 17/06/2013 dell'AGC N.1

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO-IMPORTO

1.1 L'appalto ha per oggetto l'affidamento del rafforzamento del servizio di psicologia-segretariato sociale sostegno nell'ambito delle risorse "quota servizi del fondo povertà" - annualità 2020

Il servizio è stato programmato come segue:

- complessive 47 settimane e comunque fino al completamento delle risorse finanziarie;
- n. 6 Psicologi per un impegno orario settimanale di n.20 ore

1.2 L'importo a base d'asta ammonta a IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: € 121.072,00 oltre IVA - Oneri della sicurezza pari a zero.

Il valore complessivo dell'appalto, comprensivo dei nuovi ed eventuali servizi di cui all'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 è pari a € 242.144,00 al netto dell'iva, oneri della sicurezza pari a zero.

Il concorrente nell'offerta economica dovrà indicare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, i costi della sicurezza da rischio specifico (o aziendale)

Il concorrente nell'offerta economica dovrà indicare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO

L'Ambito Territoriale di attuazione dell'intervento e quindi di espletamento delle prestazioni comprese nell'appalto, è il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5-Regione Campania costituito da 28 Comuni. Il servizio è garantito presso le sedi di tutti i comuni dell'Ambito.

ART. 3 - UTENZA, ARTICOLAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il rafforzamento del servizio di psicologia -segretariato sociale è rivolto ai cittadini residenti nei comuni dell'Ambito A5. Lo stesso rientra nell'ambito delle misure di contrasto alla povertà a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2020 e prevede l'attivazione di punti di accesso su tutto l'Ambito territoriale in applicazione a quanto previsto dal Piano Nazionale Povertà.

ART. 4 FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

In relazione al tipo di prestazione richiesta il personale che si intende utilizzare dovrà risultare in possesso di qualificata competenza professionale desumibile dai titoli di studio richiesti:

- Figura professionale Psicologo Laurea Specialistica o Magistrale in Psicologia (nuovo ordinamento) o laurea in Psicologia (vecchio ordinamento) e iscrizione all'Albo professionale degli Psicologi ;

I professionisti nell'ambito del proprio profilo e delle proprie competenze, saranno chiamati a operare, relativamente alle misure di contrasto alla povertà con funzioni dirette e/o di supporto, inerenti:

- attività di valutazione multidimensionale dei bisogni e delle potenzialità di ciascuna famiglia;
- attività di Preassessment (pre-analisi), reperimento di informazioni sul nucleo familiare, individuazione dei fattori di vulnerabilità dei singoli componenti e del nucleo nel suo complesso, delle risorse della famiglia, dei servizi attivi per una valutazione complessiva, multidimensionale, del nucleo familiare;
- attività di Assessment (quadro di analisi), identificazione dei bisogni psicologici e delle potenzialità di ciascuna famiglia funzionale alla definizione del progetto personalizzato;
- uso di una strumentazione flessibile per un processo continuo di valutazione dei bisogni del nucleo familiare delle risorse da attivare;
- messa in atto di interventi personalizzati di consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione di interventi in rete con altri servizi pubblici e privati del territorio avviati e sostenuti con il Programma Nazionale PON Inclusioni;
- la progettazione del programma personalizzato di interventi che individua le azioni finalizzate al superamento della condizione di povertà, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale dei componenti del nucleo familiare beneficiario, elaborato in coerenza con i bisogni individuati;
- attività in equipe per la presa in carico dei progetti personalizzati finalizzata ad attivare un sistema coordinato di interventi e servizi per l'inclusione attiva quali: inserimento al lavoro (orientamento, formazione, misure di attivazione lavorativa, misure di sostegno all'instaurazione di rapporti di lavoro, inserimento in cooperative sociali, supporto alle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale), assistenza educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare al beneficio del R.d.C.;
- attività di accoglienza, informazione, e consulenza alle persone e alle loro famiglie;
- attività di informazione sui servizi sociosanitari destinati alle persone e raccordo con gli operatori dei servizi territoriali, con i volontari e le organizzazioni pubbliche e private del settore;
- organizzazione incontri a tema di counselling, orientamento, formazione, e assistenza psicologica alle famiglie degli utenti;
- raccordo con le strutture istituzionali e associative presenti sul territorio per intercettare e includere i potenziali utenti e/o le loro famiglie per meglio indirizzarli;
- monitoraggio delle attività e verifiche periodiche sull'andamento del Programma.

ART. 5 - ALTRE INFORMAZIONI INERENTI AL SERVIZIO

Il servizio, oggetto dell'affidamento, è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso, abbandonato, senza una valida e documentata motivazione. In caso di

sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Ambito Sociale A05 può, senza alcuna formalità, sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Ente titolare del servizio è il Consorzio dei servizi Sociali Ambito A5 e, per esso, l'Ufficio di Piano, cui compete:

- il controllo tecnico ed amministrativo;
- il controllo qualitativo;
- l'attivazione di sistematici momenti di verifica e "riflessione" sulla gestione del servizio e sulle eventuali difficoltà incontrate.

L'aggiudicatario del servizio deve svolgere i seguenti compiti:

- individuare un Responsabile tecnico/Coordinatore, quale referente del servizio nei confronti dell'Ufficio di Piano;
- individuare il personale secondo specifici requisiti di professionalità ed esperienza previsti dal presente Capitolato;
- inviare all'Ufficio di Piano, preliminarmente all'avvio del servizio, l'elenco degli operatori e relative qualifiche e mansioni e, ove richiesto, i relativi contratti, comprensivi di UNILAV;
- farsi garante della realizzazione dell'intervento come da progetto (tempi, compiti stabiliti, sostituzioni personale e quant'altro);
- rendicontare all'Ente le prestazioni rese, presentando regolare fattura riportante la descrizioni analitica delle attività svolte, con annessa relazione, e timesheet delle singole risorse impiegate. Tale documentazione dovrà, in ogni caso, essere resa secondo modalità, che saranno comunicate dall'Ufficio di Piano;
- garantire in caso di aggiudicazione almeno una sede organizzativa nell'Ambito territoriale A05.

ART. 6 - DURATA DEL SERVIZIO, ESECUZIONE ANTICIPATA E VALORE DELL'APPALTO:

Il servizio oggetto del presente bando avrà la durata presunta di 47 SETTIMANE a decorrere dalla data di inizio del servizio e comunque fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. È esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

Il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

- a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;
- b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

L'Amministrazione autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma. L'Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal presente disciplinare.

L'importo a base d'asta per la durata del contratto (47 settimane) è di EURO 121.072,00 oltre IVA e per complessivi € 127.125,60 .

Il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5, ricorrendo le condizioni di legge, si riserva la possibilità di affidare al concorrente aggiudicatario, alla scadenza contrattuale, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, per ulteriori presunte 47 settimane e comunque non oltre l'importo di € 121.072,00 oltre IVA e per complessivi € 127.125,60 .

Ai fini del calcolo dell'importo complessivo dell'appalto, considerata la possibilità di tale rinnovo, si da atto che lo stesso ammonta a € 242.144,00 Iva Esclusa (€121.072,00+ € 121.072,00 iva esclusa) e, quindi, è contenuto entro i limiti di cui all'art. 35 - comma 1 - lett. D) del D. Lgs.50/2016 (€ 750.000,00).

La Ditta aggiudicataria dell'appalto, al fine di garantire la necessaria continuità ed il normale svolgimento dei servizi stessi e sulla base di oggettive e motivate esigenze di Servizio, in esecutività del contratto ed in presenza di gara d'appalto in corso di svolgimento, è obbligata ad accettare la proroga del contratto cosiddetta "tecnica", normata dall'art. 106 co. 11 del Codice degli Appalti, sino all'espletamento della gara per un massimo di mesi 6 (sei), salvo diversa maggiore durata concordemente stabilita dalle parti. L'aggiudicatario è tenuto allo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto alle medesime condizioni dello stesso disciplinato, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, inoltre, l'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'Impresa aggiudicataria e senza la possibilità per la stessa di far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

il valore dell'appalto è di € 242.144,00 Iva Esclusa (€121.072,00+ € 121.072,00 iva esclusa) iva esclusa.

ART. 7 - CONTROLLO DELLA REGOLARITA' DEL SERVIZIO

Il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 provvederà, a mezzo di proprio personale ad effettuare la vigilanza, la verifica ed il controllo sul servizio. Qualsiasi mancanza rilevata a carico degli operatori del servizio sarà accertata dalla Direzione dell'Ambito A05 e comunicata all'affidatario.

L'Affidatario, entro tre giorni dalla data della notifica della inadempienza, potrà presentare le proprie deduzioni; in mancanza di queste la Direzione del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 adotterà i provvedimenti indicati nel presente Capitolato, sulla base della gravità dei casi.

È facoltà della Direzione del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 disporre, in qualsiasi momento, verifiche ispettive straordinarie.

Nel caso l'affidatario abbandonasse, sospendesse o interrompesse per qualsiasi motivo il servizio, e/o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste "a regola d'arte" secondo le modalità indicate nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, provvederà direttamente all'esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altri soggetti di propria fiducia, a libero mercato, addebitando all'aggiudicatario inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbero sostenuto se il servizio e le prestazioni fossero state eseguite regolarmente dall'aggiudicatario inadempiente.

ART. 8 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E PAGAMENTO

La stazione appaltante riconosce all'Affidatario un corrispettivo per i servizi erogati pari ad euro 121.072,00 oltre I.V.A. come per legge. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, del servizio dato in appalto ed effettivamente attivato e svolto secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste per implicita ammissione dell'impresa aggiudicataria. Con tale corrispettivo il soggetto aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi del presente appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi ritenendosi in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito ed essendo escluse revisioni dei prezzi durante il periodo di durata naturale del contratto.

Per quanto attiene ai pagamenti, questi avverranno sulla base di fatture mensili.

L'aggiudicataria non potrà fatturare in ogni caso un importo complessivo superiore all'importo complessivo di aggiudicazione, salvo eventuali integrazioni di personale richieste dall' Ambito A05. In caso di variazione del servizio (aumento o diminuzione), comportante la modifica del numero o del monte ore

degli operatori impegnati, il corrispettivo richiesto subirà delle variazioni proporzionali a quanto preventivamente concordato.

Il pagamento avverrà previo accertamento da parte del Direttore del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 del servizio reso in termini di qualità e quantità, in relazione agli obblighi contrattuali.

Allo scopo l'affidatario provvederà a documentare le ore effettivamente prestate dagli operatori, tramite l'invio agli uffici amministrativi del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 delle presenze ovvero di report di rendicontazione.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'ente e/o organismo selezionato, all'atto della comunicazione dell'aggiudicazione e in ragione di eventuali sostituzioni di personale, dovrà trasmettere alla Direzione del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 dichiarazione attestante curriculum professionale e formativo.

L'ente e/o organismo aggiudicatario ed il personale utilizzato sono tenuti alla massima riservatezza in ordine a dati personali ed eventuali altre notizie afferenti l'utenza. L'accesso e la visione di dati memorizzati o riportati nelle schede individuali è precluso agli estranei, fatta eccezione per l'Ente committente.

Il soggetto aggiudicatario si impegna, altresì, ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e libera sin d'ora l'Ambito da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno o incidente che, in itinere, potesse derivare all'espletamento del servizio in appalto.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore o emanate in corso d'opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme della sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni) e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio di cui trattasi.

A tal fine il soggetto aggiudicatario si impegna a presentare prima dell'inizio del servizio una dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui all'art. 17 L. n. 68 del 12.03.1999.

ART. 10 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE - RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

L'ente e/o organismo aggiudicatario, a seguito della stipulazione del contratto, diventerà il diretto interlocutore dell'Amministrazione per la gestione dei servizi, indirizzando ad essa conseguentemente ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.

Qualunque danno in regime contrattuale dovesse derivare a persone, ivi comprese quelle fornite dall'ente e/o dall'organismo aggiudicatario, o a cose, causato dal personale dell'affidatario nell'esercizio del presente appalto, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'ente e/o dall'organismo appaltatore. In particolare, qualsiasi danno, diretto o indiretto, immediato o futuro, arrecato in qualsiasi modo e/o luogo alle persone durante il tempo in cui viene svolto il servizio, sarà completamente risarcito dall'ente e/o dall'organismo aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'Amministrazione.

Pertanto, l'ente aggiudicatario dovrà provvedere - qualora non ne fosse già in possesso - a stipulare a proprie spese, nonché a trasmetterne copia entro 10 giorni dall'aggiudicazione, apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali di importo non inferiori a quelli di seguito indicati:

a. Polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) massimale € 1.500.000,00

b. Polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) massimale € 1.500.000,00.

Dovrà essere garantita la copertura assicurativa di eventi dannosi alle cose, alla struttura o all'edificio ricevuto in consegna o in custodia dalla stazione appaltante per lo svolgimento del servizio, compresi quelli derivanti da incendi o esplosioni. La S.A. comunque resta sollevata da qualsiasi danno dovesse subire il gestore nell'espletamento del servizio.

L'amministrazione è inoltre sollevata da ogni responsabilità nell'ambito degli obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008 e s.mi. oltre ad ogni responsabilità per danni infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del gestore durante l'esecuzione del servizio.

Ove i danni di qualunque tipologia verificatesi fossero superiori ai limiti del massimale fissato nelle predette polizze assicurative, l'aggiudicatario dichiara con la sottoscrizione del contratto di appalto di sollevare il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 ed i Comuni afferenti da ogni tipo di responsabilità che ne dovessero derivare. In caso di danni arrecati a terzi o di qualunque altro evento dannoso, l'aggiudicatario sarà comunque obbligato a darne immediata notizia alla Direzione del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5, fornendo per iscritto dettagliati particolari.

La validità delle assicurazioni dovrà ricoprire l'intero periodo di svolgimento del servizio.

La mancata consegna delle stesse entro il termine sopra indicato sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione.

ART. 11 - COORDINAMENTO

L'ente aggiudicatario attraverso l'opera del Coordinatore del progetto dovrà garantire, anche al fine di consentire alla direzione del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 la verifica, la valutazione ed il controllo:

- delle attività progettuali e dei correlati interventi attuati dagli operatori impiegati;
 - della puntuale e regolare compilazione di relazioni di aggiornamento sulla conduzione del servizio;
 - degli adempimenti connessi alla puntuale registrazione delle presenze degli operatori;
- Inoltre al coordinatore spetta, in stretta sintonia con il committente:

- a promozione di reti territoriali di servizi ed attività, definendo ogni possibile sinergia con altre progettualità ed agenzie educative, presenti in ambito territoriale,
- la definizione di opportuni momenti di programmazione e verifica.

Il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 eseguirà la verifica sull'andamento del servizio e la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi dello stesso, relativamente alla qualità, quantità e durata delle prestazioni programmate.

Qualora, a seguito delle verifiche periodiche, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del terzo aggiudicatario del servizio, l'Ambito si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, fatta salva ogni richiesta del risarcimento del danno, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere all'esecuzione per l'esatto adempimento, nella misura indicata all'art. 16.

ART. 12 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto è aggiudicato a favore del soggetto che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo i criteri di cui al Disciplinare di gara che fa parte integrante del presente capitolato.

ART. 13 - CAUZIONE

L'affidatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, è tenuto a prestare le garanzie definitive previste dall'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sull'importo contrattuale.

ART. 14 - EVENTUALI MODIFICHE DEI CONTRATTI E OBBLIGO DEL QUINTO

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

ART. 15 - PENALITÀ

In presenza di accertate irregolarità ed inadempimenti, su relazione del Direttore del Consorzio dei servizi Sociali Ambito A5, la stazione appaltante applicherà penali fino ad un massimo di € 500,00, salvo quanto previsto al successivo art. 18, fermo restando l'obbligo per l'appaltatore di risarcire gli eventuali danni procurati all'Ente o agli utenti del servizio.

In caso di mancato svolgimento del servizio da parte della ditta appaltatrice, il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 si riserva la facoltà di farlo eseguire da altri soggetti, con addebito delle relative spese sul deposito cauzionale e su quanto a qualsiasi titolo dovuto all'appaltatore.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione dell'inadempienza, alla quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione. Il provvedimento è assunto dal Direttore del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5. Si procederà al recupero della penale mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste e fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Ambito A05 potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, apertura di una procedura concorsuale a carico del prestatore di servizi;
- b) sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante legale della ditta affidataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- c) cessazione dell'attività dell'Affidatario;
- d) mancata osservanza delle norme relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- e) mancato inizio del servizio nel termine fissato e sospensione ingiustificata del servizio;
- f) gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- g) violazione ripetuta per due volte delle norme di sicurezza e prevenzione, verbalizzata durante i controlli e non regolarizzata;
- h) mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
- i) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario;
- j) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti dal presente Capitolato;
- k) mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dal bando per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto;
- l) inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- m) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo decreto presidenziale

In seguito alla risoluzione del contratto, il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 si riserva la facoltà di affidare l'appalto all'impresa concorrente che segue in graduatoria. Al fine di ristorare il danno subito, l'Ambito incamererà la garanzia e, qualora questa non sia sufficiente, previa comunicazione dell'importo non risarcito, richiederà all'Appaltatore l'erogazione dell'ulteriore somma. Il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5, nel quantificare il danno, terrà conto anche dell'eventuale maggiore spesa che dovrà sostenere:

- in conseguenza del ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi;
- per i maggiori costi derivanti dall'affidamento del servizio a nuova impresa con corrispettivi più onerosi per l'Ambito;
- per spese di indizione di nuova gara per riaffidare il servizio.

Pertanto, nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che sarà incamerata dal Consorzio dei Servizi Sociali Ambito a5, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

ART. 17 - RECESSO

Ferme restando le cause di risoluzione previste dall'art. 16, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Inoltre, il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 ha la facoltà di recedere dal contratto, previa assunzione di provvedimento motivato e senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra compensazione, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, mediante raccomandata/PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

Il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 può inoltre recedere in ogni momento dal Contratto, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui sopra, assicurando in tal caso la corresponsione in favore dell'Appaltatore di una somma corrispondente alle sole prestazioni correttamente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto. L'affidatario, inoltre, rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. Qualora l'affidatario dovesse recedere dal contratto, la stazione appaltante si rivarrà sulla garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e le ulteriori conseguenze di legge.

ART. 18 - RIFUSIONI DANNI E SPESE

Per ottenere la rifusione dei danni e delle spese per le esecuzioni in danno, il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 è facultato ad operare ritenute dirette sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale.

Art. 19 - INCEDIBILITÀ DEI CREDITI - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

È fatto divieto all'appaltatore di **CESSIONE TOTALE O PARZIALE DEL CONTRATTO**, fatte salve le eventuali vicende soggettive dello stesso appaltatore di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, deve comunque garantirsi il proseguimento del rapporto contrattuale da parte del soggetto subentrante. L'appaltatore è il solo responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. L'eventuale cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stazione appaltante. E' fatto divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, è obbligato al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010. In particolare, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad effettuare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati dell'appaltatore medesimo, riportando il CIG.

Il **SUBAPPALTO** il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice degli Appalti, così come modificato, a far data dal 1 novembre 2021, dall'art. 49 della Legge 108/2021, di conversione del D.L. 77/2021. A tal fine, il concorrente dovrà indicare nel DGUE la volontà di ricorrervi e le parti della prestazione che intende subappaltare.

ART. 20 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto sarà impegnativo per l'Ente aggiudicatario dalla data di aggiudicazione. Il Direttore dell'Ambito sottoscriverà il contratto solo dopo l'iter procedurale previsto dalla normativa dello stesso, in conformità a quanto previsto dalla nuova normativa vigente sugli appalti, approvata dal D. Lgs. 50/2016.

Art. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e, a tal fine, dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente, tempestivamente, le relative modifiche. Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sussistono anche nei contratti che saranno sottoscritti dall'affidatario con imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio. Sulle fatture da trasmettere dovrà essere indicato: - il c/corrente dedicato; - il C.I.G, - il CUP. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010 n. 136 smi.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio oltre che alle norme del CODICE CIVILE, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici. L'Amministrazione può sospendere, annullare o revocare in sede di autotutela la procedura di gara e l'aggiudicazione se sussiste l'interesse pubblico alla eliminazione di atti illegittimi o non più rispondenti all'interesse pubblico medesimo.

ART. 23 - PRIVACY

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. n.196/2003, come integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n°679/2016 nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 come integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n°679/2016, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici.

Art. 24- FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione e la corretta esecuzione del contratto saranno devolute al giudice competente del foro del Tribunale di Avellino rimanendo esclusa la competenza arbitrale. L'affidatario letto il presente capitolato, lo accetta integralmente. L'affidatario dichiara inoltre di conoscere ed espressamente approva ed accetta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le disposizioni, clausole e condizioni di cui presente capitolato.

Atripalda, li 24.03.2022



IL DIRETTORE
dott. Carmine De Blasio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carmine De Blasio".